

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 10 ottobre 1997

che modifica la decisione 92/160/CEE recante misure di regionalizzazione per le importazioni di equidi in provenienza da taluni paesi terzi, per quanto riguarda le importazioni di equidi dalla Russia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/685/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi⁽¹⁾, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che la decisione 92/160/CEE della Commissione⁽²⁾, modificata da ultimo dalla decisione 97/350/CE⁽³⁾, istituisce la regionalizzazione di alcuni paesi terzi per quanto concerne le importazioni di equidi; che tale regionalizzazione è fondata sulla situazione zoonosaria del paese terzo interessato;

considerando che le competenti autorità veterinarie della Russia hanno fornito sufficienti garanzie per quanto riguarda l'assenza della durina dalla provincia di Kaliningrad, nella Federazione russa; che occorre pertanto modificare la decisione 92/160/CEE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato della decisione 90/160/CEE, al primo trattino della parte concernente la Russia, dopo i termini «— le province di» è inserito il termine «Kaliningrad».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42.

⁽²⁾ GU L 71 del 18. 3. 1992, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 150 del 7. 6. 1997, pag. 44.